

**CITTA' DI MOLFETTA**

**N.G. 2444**

Provincia di Bari

**SETTORE AFFARI GENERALI**

**U.O. COMMERCIO**

**Iscritta al n. 275 Registro delle Determinazioni in data 12.12.2005**

OGGETTO: Art. 6 – comma 7 – C.C.N.L. 14.09.2000. Dipendente comunale part-time Sig.ra Minervini Atonia. Consolidamento lavoro straordinario, periodo giugno – novembre 2005, nell'orario di lavoro.

***DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE***

***D.L.vo 18.08.2000 N. 267***

**Publicata all'Albo Pretorio dal 15.12.2005 al 30.12.2005**

Oggetto: Art.6 – comma 7 – C.C.N.L. 14.09.2000. Dipendente comunale part-time, Sig.ra Minervini Antonia. Consolidamento lavoro straordinario, periodo giugno – novembre 2005, nell'orario di lavoro.

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale del Settore Demografia n.110 del 03.10.2001 si procedette all'assunzione in prova, in attuazione del programma di stabilizzazione per l'anno 2001 dei lavoratori socialmente utili in utilizzo presso questo Ente, della Sig.ra Minervini Antonia, nata il 17.08.1962 (lavoratrice L.S.U. con mansioni di "dattilografa" 4° q.f.), con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo parziale nella misura del 50% dell'orario di lavoro ordinario (n.18 ore settimanali) a copertura di n.1 posto vacante d'organico di "Addetto amministrativo" (Cat. B) del Settore Demografia, con decorrenza dal 30.10.2001, giusto contratto di lavoro stipulato in data 30.10.2001;
- con propria determinazione n.47 del 30.12.2003 ebbe luogo, a seguito di richiesta della sunnominata dipendente, il consolidamento, ai sensi dell'art. 6 – comma 7 – del C.C.N.L. 14.09.2000, di n.7 ore di lavoro straordinario effettuate mensilmente dal mese di giugno al mese di novembre 2003, nell'orario di lavoro a tempo parziale della stessa Sig.ra Minervini, che conseguentemente si elevò da n.18 ore settimanali (50% dell'orario ordinario settimanale di lavoro) a n.20 ore settimanali (56% dell'orario ordinario settimanale di lavoro);
- con altro provvedimento dirigenziale del Settore Attività Produttive n.24 del 06.07.2004 si procedette, a seguito di richiesta della sunnominata dipendente, al consolidamento, ai sensi dell'art. 6 – comma 7 – del C.C.N.L. 14.09.2000, di n.8 ore di lavoro straordinario effettuate mensilmente dal mese di gennaio al mese di giugno 2004, nell'orario di lavoro a tempo parziale della medesima Sig.ra Minervini, che conseguentemente si elevò da n.20 ore settimanali (pari al 56% dell'orario ordinario settimanale di lavoro) a n.22 ore settimanali (pari al 61% dell'orario ordinario settimanale di lavoro);
- con successivo provvedimento dirigenziale n. 7 del 15.02.2005, si procedette, a seguito di ulteriore richiesta della dipendente in argomento, al consolidamento, ai sensi della surriportata norma contrattuale, di n. 9 ore di lavoro straordinario effettuate mensilmente per esigenze d'ufficio dal mese di luglio al mese di dicembre 2004, nell'orario di lavoro a tempo parziale della medesima Sig.ra Minervini, che conseguentemente si elevò da n. 22 ore settimanali (pari al 61% dell'orario ordinario settimanale di lavoro) a n. 24,15 ore settimanali (pari al 67% dell'orario ordinario settimanale di lavoro);

Vista la nota registrata in data 5 dicembre 2005 al protocollo comunale relativa alla richiesta da parte della dipendente in parola del consolidamento nell'orario di lavoro part-time, ai sensi dell'art. 6 – comma 7 – del C.C.N.L. 14.09.2000, di n. 10 ore di lavoro straordinario, effettuate mensilmente, in via non meramente occasionale ma in via continuativa e sistematica, nel periodo giugno – novembre 2005;

Vista la norma contrattuale richiamata dalla Sig.ra Minervini;

Dato atto che, in base alla norma medesima, il consolidamento orario in parola avviene previa verifica sull'utilizzo del lavoro straordinario per più di sei mesi effettuato dal lavoratore richiedente;

Rilevato che la Sig.ra Minervini risulta aver effettuato, per esigenze di funzionalità dell'U.O. cui è assegnata, n. 10 ore di lavoro straordinario al mese nel periodo giugno – novembre 2005, per cui la sua richiesta di consolidamento orario è conforme alla disposizione contrattuale summenzionata;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta più volte citata e di procedere, quindi, al consolidamento delle suddette n. 10 ore mensili di lavoro straordinario nell'orario di lavoro a tempo parziale della Sig.ra Minervini, che conseguentemente si eleva da n. 24,15 ore settimanali (67% dell'orario ordinario settimanale di lavoro) a n.26,45 ore settimanali (73,47% dell'orario ordinario settimanale di lavoro);

Visti i CC.CC.NN.LL. del personale del Comparto Regioni – Autonomie Locali 14.09.2000, 5.10.2001 e 22.01.2004;

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267;  
Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D.L.vo n.267/2000;

## **DETERMINA**

Per quanto in narrativa:

- 1) Recepire la richiesta, di cui alla nota registrata in data 05.12.2005 del protocollo comunale, della Sig.ra Minervini Antonia, dipendente comunale con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo parziale nella misura del 67% dell'orario di lavoro ordinario (n.24,15 ore settimanali) con profilo professionale di "Addetto Amministrativo" (Cat. B), intesa ad ottenere il consolidamento nell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 6 – comma 7 – del CCNL 14.09.2000, del lavoro straordinario (n.10 ore al mese), svolto per esigenze d'ufficio, nel periodo giugno – novembre 2005;
- 2) Dare atto della conformità della summenzionata richiesta alla normativa contrattuale succitata, atteso che la Sig.ra Minervini ha effettuato ogni mese le suddette prestazioni straordinarie nel periodo anzidetto, in via non meramente occasionale, ma continuativa, per le esigenze di funzionalità dell'Ufficio cui è assegnata;
- 3) Procedere, pertanto, al consolidamento delle suddette ore mensili di lavoro straordinario (n.10 ore) nell'orario di lavoro a tempo parziale della sunnominata Sig.ra Minervini, che si eleva conseguentemente da n. 24,15 ore settimanali (67% dell'orario ordinario settimanale di lavoro) a n.26,45 ore settimanali (73,47% dell'orario ordinario settimanale di lavoro);
- 4) Precisare che l'incremento orario di cui al suddetto consolidamento orario decorre dal 1° dicembre 2005;
- 5) La maggiore spesa riveniente dall'incremento orario in parola con decorrenza dal 1° dicembre 2005 è imputata al Cap. 33480 "Retribuzione al personale in servizio relativo al Commercio" del Bilancio 2005;

- 6) Precisare che per effetto del presente atto si intende automaticamente modificato il Contratto di lavoro individuale della Sig.ra Minervini, così come adeguato con la determinazione n. 7/2005 in premessa specificata, nelle parti riguardanti la misura del tempo parziale di lavoro che si eleva dal 67% al 73,47% e da n.24,15 ore a n.26,45 ore settimanali, nonché nella parte concernente la retribuzione correlata all'incremento orario a far data dal 1° dicembre 2005, ferme restando le rimanenti clausole contrattuali;
- 7) Trasmettere la presente determinazione in duplice copia alla Sig.ra Minervini Antonia nell'intesa che provveda a sottoscrivere una copia in segno di accettazione delle modifiche di cui al surriportato punto 6) al Contratto di lavoro individuale;
- 8) Inviare copia della presente determinazione, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, all'U.O. Gestione Personale del Settore AA.GG.;
- 9) Inviare copia della presente determinazione, per opportuna conoscenza, al Sindaco, all'Assessore al Bilancio, all'Assessore alle Risorse Umane;
- 10) La presente determinazione comportando impegno di spesa viene, altresì, trasmessa al Dirigente del Settore Economico-Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – D.L.vo 18.08.2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.